



COMUNE DI TRENTO

Servizio Edilizia Pubblica

Progetto sviluppo e implementazione sistemi BIM

via Brennero, 312 I 38121 Trento TN

tel. 0461 884601 I fax 0461 884602

PEC: servizio.ediliziapubblica@pec.comune.trento.it

orario di apertura al pubblico: lun – ven: 8.00 - 12.00

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione
inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto: Opera 643921 – Nuovi spogliatoi BLM Group Arena (costi COVID)

Variante n. 4 – Ottobre 2021

Importo € 25.000,00.= IVA compresa

CUP: D65D19000160004

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che "con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie".

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile



Sede legale:

via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it

UNI ISO 45001:2018

COMUNE DI TRENTO



2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 *negli ambienti di lavoro*" è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il comma 1 stabilisce che "per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza."

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 recante "Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021, delibera di **"1) riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, all'Appaltatore per i contratti di appalto di lavori, i contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti; 2) di riconoscere l'applicazione dell'aumento di cui al punto 1) ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto le cui procedure saranno avviate dopo l'adozione della presente proposta deliberativa ovvero la cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione della presente proposta deliberativa, concluso; 3) di confermare che rimane ferma la previsione della deliberazione 29 maggio 2020 n. 726 (con le percentuali diversificate) in ordine ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci; 4) di ritenere superato per le argomentazioni esposte, il punto 2) del deliberato della deliberazione n. 2233/2020; 5) di confermare quant'altro indicato nell'allegato della deliberazione n. 726/2020"**.

Con Deliberazione n. 31 di data 24.02.2020 il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica e con Determinazione del Dirigente n. 51/ 16 di data 27/02/20 sono state definite le modalità di affidamento dei lavori in oggetto. La procedura di gara è stata avviata in data 19/03/21 ed il contratto non ancora concluso, pertanto si applica quanto previsto dal comma 2 della D.G.P n. 1172 di data 09 luglio 2021. E' necessario ora prevedere nel quadro economico un accantonamento per il riconoscimento all'impresa appaltatrice dei lavori i maggiori costi



aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria in atto.

In variazione di bilancio approvata dalla G.C. in data 28 giugno 2021 è stato previsto un accantonamento per il cantiere in oggetto il capitolo 07111 opera 643921 "Nuovi spogliatoi BLM Group Arena – Spese tecniche e lavori (costi Covid) sull'esercizio 2021 per un importo di € 25.000,00.

Con riferimento alla direttiva dell'Area tecnica e del territorio prot. 192489 di data 02.09.20 viene pertanto redatta la variante progettuale n. 4 al quadro economico con cui viene creata una nuova voce nelle Somme a disposizione "F5 - Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (compreso IVA)" per un importo di € 25.000,00 (IVA inclusa) aumentando l'importo complessivo dell'opera da € 800.000,00 a € 825.000,00. L'importo complessivo del quadro economico aumenta quindi di € 25.000,00. La variante è approvabile ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis del Regolamento dei contratti.

Il tecnico

arch. Nicola PREDELLI

IL CAPOUFFICIO
arch. Nicola Predelli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- quadro economico di raffronto Variante 4 di data ottobre 2021